

Allegato "C" al n. 29.089/8.396 di Repertorio

STATUTO

**COSTITUZIONE E SCOPI**

**Art. 1 Denominazione**

È costituita l'associazione, inizialmente "LEGAMBIENTE LOMBARDIA - ONLUS", variata in Ente del Terzo Settore (ETS),

**"Legambiente Lombardia APS"**

**Associazione di Promozione Sociale,**

(di seguito anche l' "Associazione" o "Legambiente Lombardia"). A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione utilizza altresì nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

L'eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa dall'Assemblea dei soci.

**Art. 2 Sede**

Legambiente Lombardia ha sede legale a Milano.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È inoltre possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea dei soci.

**Art. 3 Autonomia e assenza scopo di lucro**

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica dei soci.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati dall'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci.

**Art. 4 Finalità e attività d'interesse generale**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi e in particolare:

- a) promozione del volontariato ambientale al fine di salvaguardare il territorio e le risorse naturali, in particolare sviluppare e organizzare in

proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente Lombardia, servizi di protezione civile e/o vigilanza sull'applicazione di leggi e norme a tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti;

- b) partecipazione dei cittadini e delle cittadine attraverso il volontariato e in particolar modo con l'organizzazione dei campi di volontariato, gite, escursioni, campi scuola per il recupero e la valorizzazione ambientale e la diffusione dell'educazione ambientale e per la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
- c) partecipare alla difesa e al miglioramento delle qualità della vita, attraverso una modifica dei comportamenti individuali e collettivi che favoriscono lo sviluppo sostenibile, ovvero un corretto equilibrio tra esseri umani e natura fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri, mantenendo un equilibrio tra benessere economico, ambiente ed equità sociale;
- d) difesa e salvaguardia delle specie animali e vegetali e valorizzazione delle aree protette;
- e) educazione e sensibilizzazione ambientale e allo sviluppo sostenibile a favore dei ragazzi e delle ragazze, degli insegnanti e del mondo della scuola, favorendo la partecipazione associativa, anche extrascolastica, dei bambini e delle bambine in difesa dell'ambiente;
- f) difesa dell'ambiente e del territorio attraverso gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali la presentazione di ricorsi, denunce e querele; costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;
- g) scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione tra i diversi soggetti, anche a livello internazionale, che si occupano di ambiente;
- h) realizzazione di iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa del territorio, del paesaggio e della natura, anche attraverso la promozione delle aree agricole ad alto valore naturale nel territorio della Regione Lombardia.

L'Associazione è costituita al fine di svolgere pertanto le attività di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (di seguito CTS) di cui alle lettere:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto

Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

#### **Art. 5 Modalità per raggiungimento finalità**

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) produrre stampati, anche periodici, nel rispetto della disciplina sull'editoria periodica Legge 8-2-1948 n. 47, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo statutario;
- c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo statutario;
- d) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo statutario;
- e) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;

- f) svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale e naturalistico;
- g) sostenere l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;
- h) promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
- i) diffondere l'informazione sulla valenza ambientale e sociale dell'agricoltura biologica e di qualità, realizzando iniziative e attività di vigilanza contro pratiche agricole inquinanti, l'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), le frodi e le sofisticazioni alimentari, contaminazioni degli alimenti e degli agro-ecosistemi;
- j) realizzare iniziative e azioni a tutela degli animali, d'affezione e d'allevamento, della fauna selvatica, della flora, nonché sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente, servizi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela degli animali, d'affezione e d'allevamento, della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- k) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- l) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
- m) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e dei cambiamenti climatici;
- n) promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del territorio regionale;
- o) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a Bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;

- p) promuovere e gestire attività, rivolte esclusivamente ai propri operatori, di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- q) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione e di educazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale destinato ad attuare progetti di intervento e formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- r) attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;
- s) realizzare scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguardia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sull'educazione all'ecologia;
- t) gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) e similari;
- u) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, alla difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunità di crescita e valorizzazione senza distinzione di genere, etnia, religione e orientamento sessuale. Promuovere il valore del dialogo con linguaggi e comportamenti diversi volti a rafforzare la soggettività e il ruolo delle donne nell'Associazione e nella società.
- v) promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà;
- w) promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti, detenuti ed ex detenuti;
- x) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;
- y) contrastare i reati e gli illeciti ambientali e contro la fauna e gli animali in ogni loro declinazione, attraverso attività volte a:

- organizzare seminari, convegni, che si rivolgano a tutti i cittadini o a specifiche categorie;
- promuovere attività di ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, la corruzione, ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti, e strumenti per l'azione di prevenzione;
- valorizzare le competenze e le risorse degli soci e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni, promuovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità;
- promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo economico giusto e improntato alla legalità.

Le precedenti attività potranno essere svolte attraverso le seguenti azioni e modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci persone fisiche dei soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 6 Attività diverse**

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, a condizioni che esse siano secondarie, strumentali e funzionali rispetto alle attività di interesse generale. Il tutto nel rispetto delle disposizioni normative e dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

#### **Art. 7 Volontari e dell'attività di Volontariato**

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, soci e non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **SOCI, ORGANI SOCIALI, COMPITI E FUNZIONAMENTO**

##### **Art. 8 Soci**

Sono soci di Legambiente Lombardia tutti i Circoli di Legambiente (da adesso in poi "soci circoli" o singolarmente "socio circolo") presenti nel territorio della regione Lombardia che abbiano già ottenuto l'adesione a Legambiente nazionale, e il Servizio di Vigilanza ambientale di Legambiente Lombardia se presente. La base associativa deve essere composta da un numero minimo di 3 (tre) soci circoli costituiti come associazione di promozione sociale, e può comprendere soci circoli costituiti come altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a patto che questi ultimi non siano in numero superiore al cinquanta per cento del numero totale dei soci circoli costituiti come associazione di promozione sociale.

Il mantenimento della qualifica di socio circolo è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio circolo deve essere presentata dall'interessato al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà, con delibera motivata, sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento, la cui delibera va comunicata al socio circolo e annotata sul libro dei soci. Il socio circolo ha diritto di voto, per il tramite dei propri delegati, dal momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato per iscritto entro 60 (sessanta) giorni specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 (sessanta) giorni all'Assemblea regionale dei soci circoli o altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile. Qualora venga confermato il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo dovrà darne apposita comunicazione all'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale.

I soci circoli sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e a versare annualmente la quota associativa.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

È prevista l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota d'iscrizione.

La qualità di socio circolo si perde:

- a. per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti e dandone immediata comunicazione scritta al socio-circolo. Perdono la qualità di socio circolo per esclusione qualora il comportamento del socio-circolo sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie o danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi di Legambiente nazionale.

Il socio circolo escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea regionale dei soci circoli, che si pronuncerà nella prima occasione utile.

In caso di comprovata urgenza, il Comitato di Direzione di Legambiente Lombardia può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio. Tale decisione andrà ratificata dal Consiglio Direttivo, da convocarsi entro i successivi 60 (sessanta) giorni, che delibererà in merito all'esclusione del socio circolo. Qualora venga deliberato il provvedimento di esclusione del socio circolo, il Consiglio Direttivo dovrà darne immediata comunicazione scritta al socio circolo, il quale potrà presentare ricorso entro i successivi 60 (sessanta) giorni all'Assemblea regionale dei soci circoli o altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile. Qualora venga confermato il provvedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrà darne apposita comunicazione scritta all'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale.

I soci circoli espulsi per morosità potranno, a seguito di esplicita richiesta, essere riammessi, pagando una quota di iscrizione e dopo aver esperito la procedura di ammissione di cui al presente articolo.

La perdita per qualunque causa della qualifica di socio-circoli comporta in ogni caso l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

#### **Art. 9 Diritti e doveri dei soci circoli**

Tutti i soci circoli hanno uguali diritti:

- il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- di partecipare alle assemblee per il tramite dei propri delegati che hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci-circoli hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 (venti) giorni prima della data della consultazione stessa.

I soci circoli hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

#### **Art. 10 Organi associativi**

Sono organi di Legambiente Lombardia:

- a. Assemblea dei soci circoli;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente e, ove eletto, il Vice Presidente;
- d. Direttore;
- e. Comitato di Direzione;
- f. Tesoriere;
- g. Comitato Scientifico;
- h. Centro di Azione Giuridica;
- i. Organo di Controllo;
- j. Revisore Legale dei conti.

#### **Art. 11 Assemblea dei soci circoli**

L'Assemblea dei soci circoli è organo deliberante di Legambiente Lombardia ed è presieduta dal Presidente in carica. I soci circoli partecipano all'Assemblea dei soci attraverso due delegati ciascuno, individuati con cadenza annuale:

- uno di diritto, nella persona del Presidente *pro-tempore* del socio circolo;
- uno nominato dall'Assemblea dei soci del socio circolo o altro organo eletto dall'assemblea stessa.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci circoli il Presidente e il Direttore senza diritto di voto.

#### **Art. 12 Compiti dell'Assemblea dei soci circoli**

Sono compiti dell'Assemblea dei soci circoli (di seguito anche l'Assemblea):

- a. promuovere la discussione e determinare l'indirizzo delle politiche associative di Legambiente Lombardia;

- b. promuovere il confronto all'interno del corpo associativo costituito dagli aderenti a Legambiente Lombardia nei diversi livelli presenti in Regione Lombardia, decidendo eventuali occasioni di coinvolgimento e confronto di tutti i soci circoli, anche attraverso una consulta regionale che promuova la partecipazione ed il dialogo tra le esperienze territoriali di Legambiente Lombardia ;
- c. approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. discutere e deliberare su ogni argomento che gli altri organi associativi intendono sottoporle;
- e. approvare gli investimenti patrimoniali di tipo immobiliare;
- f. proporre e/o approvare le modifiche dello Statuto;
- g. confermare o rigettare il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione dei soci circoli secondo quanto previsto dall'art.8 del presente statuto;
- h. emanare regolamenti in esecuzione al presente statuto nonché ogni altro regolamento necessario al buon andamento dell'associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i. nominare e revocare il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore;
- j. nominare e revocare i componenti del Comitato di Direzione;
- k. modificare la denominazione sociale;
- l. nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- m. nominare e revocare l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione;
- n. eleggere i delegati regionali al Congresso nazionale di Legambiente nazionale;
- o. nominare eventualmente e revocare il Comitato scientifico ed il Centro di Azione Giuridica Ce.A.G.;
- p. approvare l'eventuale regolamento che regola il funzionamento dell'Assemblea;
- q. deliberare in merito alla realizzazione di attività diverse fatta salva l'indicazione di altro organo eletto dalla stessa Assemblea al quale attribuire tale compito;
- r. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- s. Istituire eventuali altre sedi secondarie.

**Art. 13 Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci circoli e deliberazioni.**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci circoli.

L'Assemblea è convocata mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail con prova di ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto all'indirizzo di ciascun socio circolo/delegato risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 1 (un) giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

A ciascun socio circolo spetta il diritto di intervenire in Assemblea con due delegati e spettano due voti, espressi da ciascun delegato, a condizione che il socio circolo abbia comunicato per iscritto all'Associazione i nominativi dei due delegati, in difetto spetterà un solo voto in capo al rappresentante del socio circolo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi; (e) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.

È consentita l'espressione del voto per delega mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. A ciascun delegato può essere conferita un massimo di una delega.

In caso di impedimento o forza maggiore, il delegato può indicare un sostituto appartenente al medesimo Circolo per rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun sostituto può essere portatore di una sola delega. A ciascun delegato può essere conferita un massimo di una delega proveniente dallo stesso socio circolo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei delegati presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno.

I Consiglieri non hanno diritto di voto.

Si procede mediante il voto palese.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria viene convocata

- per approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione; in tal caso occorre la presenza di almeno due terzi dei soci circoli ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti sia in prima che in seconda convocazione;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci circoli.

Nell'Assemblea - ordinaria e straordinaria - hanno diritto di interventi e di voto i delegati il cui socio circolo sia in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, presieduta da persona appositamente designata dall'Assemblea dei soci circoli a maggioranza dei presenti. Il Segretario dell'Assemblea è designato dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 14 Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

Il Consiglio Direttivo è l'organo associativo responsabile, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Assemblea dei soci circoli, della gestione e dell'amministrazione e rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea che nomina il nuovo Consiglio Direttivo, e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri tra un minimo di 41 e un massimo di 61 compresi il Presidente, il vice Presidente e il Direttore, eletti dall'Assemblea regionale dei soci e individuati tra i soci dei soci circoli di Legambiente Lombardia e da questi ultimi indicati. Si richiama l'art. 2382 c.c. per le cause di ineleggibilità.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi vengono sostituiti dallo stesso Consiglio Direttivo che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La nomina dei nuovi consiglieri viene ratificata dalla successiva Assemblea dei soci circoli.

I nuovi membri rimarranno in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni viene convocata l'Assemblea dei soci circoli affinché si provveda all'elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere si perde:

- a. per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. per revoca da parte dell'Assemblea dei soci circoli, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. per perdita della qualità di associato del circolo di Legambiente Lombardia di cui sia espressione a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto;
- d. nei casi previsti dall'art. 2382 c.c.

#### **Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare, direttamente o mediante delega al Comitato di Direzione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- attuare tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- attuare, direttamente o mediante delega al Comitato di Direzione, le decisioni dell'Assemblea regionale dei soci e definire e perseguire gli obiettivi associativi di Legambiente Lombardia;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione fatte salve le competenze di bilancio riservate all'Assemblea dei soci;
- svolgere un'azione di controllo dell'ordinaria amministrazione posta in essere dal Comitato di Direzione;
- approvare tutte le operazioni contrattuali pertinenti alla progettazione e al funzionamento della struttura quali, a titolo esemplificativo e non

- esaustivo, apertura di conti correnti, fideiussioni, leasing e affidamenti bancarie e postali;
- eleggere e revocare, tra i propri componenti eventualmente il Tesoriere;
  - predisporre per l'Assemblea dei soci circoli il programma annuale di attività;
  - presentare annualmente all'Assemblea dei soci circoli per l'approvazione il bilancio consuntivo;
  - approvare il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
  - conferire procure generali e speciali;
  - proporre all'Assemblea dei soci i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
  - ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
  - ratificare e/o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  - deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
  - determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  - deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci circoli;
  - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - eleggere la Presidenza del Centro di Azione Giuridica regionale, qualora istituito dall'Assemblea dei soci circoli, il quale coordina le attività dei componenti ai sensi di quanto contenuto nel regolamento del Ce.A.G.;
  - eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico, qualora istituito dall'Assemblea regionale dei soci circoli, e nominare i suoi componenti;
  - deliberare in merito all'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune.

#### **Art. 16 Il Presidente e il Vice Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dall'Assemblea dei soci circoli tra gli iscritti dei soci circoli di Legambiente Lombardia, ovvero dal Consiglio Direttivo, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile, convoca gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento.

Il Presidente convoca e assicura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea regionale dei soci circoli e degli altri organi dell'associazione. Adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può aprire e movimentare conti correnti bancari e richiedere con delibera del Consiglio Direttivo eventuali fideiussioni, leasing e affidamenti bancari, con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare e richiedere mutui ipotecari.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci circoli tra gli iscritti dei soci circoli di Legambiente Lombardia, ovvero dal Consiglio Direttivo, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile, convoca gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. Esso svolge le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art.17 Cause di decadenza e sostituzione del Presidente**

La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea dei soci circoli, a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione convocare l'Assemblea dei soci circoli al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente rappresenta legalmente l'associazione limitandosi allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 18 Il Direttore**

Il Direttore, deve essere scelto tra i consiglieri, è nominato dall'Assemblea regionale dei soci circoli tra gli iscritti dei soci circoli di Legambiente Lombardia, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Direttore ha compiti di organizzazione e direzione dell'attività amministrativa dell'Associazione, ha la responsabilità del corretto funzionamento della struttura associativa e svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dall'Assemblea dei soci circoli e dal Consiglio Direttivo.

Svolge l'attività di gestione dei collaboratori e delle risorse umane. Coordina, altresì, i rapporti e le relazioni tra la sede regionale ed i Circoli soci di Legambiente Lombardia.

Il Direttore può svolgere il ruolo di Segretario dell'Assemblea dei soci circoli, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Direzione. L'Assemblea regionale dei soci circoli può revocare il Direttore a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione e procedere alla nomina di un nuovo Direttore. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Esso riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta con almeno cadenza semestrale.

#### **Art. 19 Comitato di Direzione**

Il Comitato di Direzione viene eletto all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo e rimane in carica per la durata di quattro anni. E' composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) componenti.

Le decisioni del Comitato di Direzione sono assunte con la presenza almeno della metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

#### **Art. 20 Compiti del Comitato di Direzione**

Il Comitato di Direzione affianca il Presidente e il Direttore nell'esercizio delle loro funzioni e in particolare indirizza e coordina le attività associative.

In particolare, il Comitato di Direzione:

- a. realizza su delega del Consiglio Direttivo eventuali attività inerenti gli indirizzi politici e strategici individuati dall'Assemblea dei soci circoli;
- b. svolge su delega del Consiglio Direttivo le funzioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- c. esprime parere in relazione alla necessità di ricorrere a collaboratori, demandando al Direttore gli atti conseguenti;
- d. predispone per il Consiglio Direttivo, in caso di mancata nomina del Tesoriere, il bilancio consuntivo;
- e. in caso di comprovata urgenza può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio;
- f. svolge ogni altro compito che gli sia demandato dal Consiglio Direttivo;
- g. instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

Esso riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta con cadenza almeno semestrale.

#### **Art. 21 Il Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare Il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. L'Amministratore avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Esso riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta con cadenza almeno semestrale.

#### **Art. 22 Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico, qualora venga istituito dall'Assemblea dei soci circoli, è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente Lombardia, opera in completa autonomia ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Scientifico nazionale di Legambiente.

E' composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 21 (ventuno) membri.

Ne fanno parte esperti nelle varie discipline ambientali che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell'Associazione contenuti nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge la Presidenza e nomina i singoli componenti del Comitato che rimangono in carica 4 (quattro) anni.

Le attività sono individuate e disciplinate da apposito regolamento, così come le modalità organizzative.

Esso riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta con cadenza almeno semestrale.

#### **Art. 23 Centro di Azione Giuridica (Ce.A.G.)**

Il Centro di Azione Giuridica, qualora venga istituito dall'Assemblea dei soci circoli, è organismo di consulenza e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente Lombardia. Esso è inoltre luogo di studio ed elaborazione che si pone al servizio dei soci di Legambiente Lombardia per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dei diritti civili e dell'ambiente, anche nell'ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi e operatori del diritto che condividono i valori e gli obiettivi del Ce.A.G. e si conformano allo spirito del presente Statuto.

Il Centro di Azione Giuridica opera in collegamento con gli organismi dirigenti dell'Associazione e con il Ce.A.G. nazionale, sulla base del proprio regolamento.

E' composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 21 (ventuno) membri.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e i suoi componenti che rimangono in carica quattro anni.

Le attività sono individuate e disciplinate da apposito regolamento così come le modalità organizzative.

#### **Art. 24 Servizio di Vigilanza Ambientale.**

Il Servizio Vigilanza Ambientale (SVA) di Legambiente Lombardia qualora istituito, è un socio di Legambiente Lombardia che gestisce e coordina le attività di vigilanza ambientale sul territorio regionale, con autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

La vigilanza ambientale dell'associazione si esplica a livello territoriale attraverso i Raggruppamenti guardie ecologiche volontarie di Legambiente, in collegamento con gli organismi dirigenti regionali e locali dell'associazione, secondo modalità individuate e disciplinate da apposito regolamento.

#### **Art. 25 Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro dei soci circoli;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci circoli;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- d) il libro delle adunanze del Comitato di Direzione.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
  3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
  4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **FUNZIONAMENTO, INCOMPATIBILITA' E GARANZIE**

### **Art. 26 Incompatibilità e limiti delle cariche**

Vi è incompatibilità tra la carica di delegato dell'Assemblea dei soci circoli e quella di Sindaco Comunale e Assessore Comunale.

Non si può ricoprire la carica di Presidente, vice Presidente e di Direttore per più di tre mandati consecutivi.

La carica di Presidente, Vice Presidente e di Direttore è incompatibile con quella di: Sindaco comunale, assessore comunale, consigliere comunale, presidente di regione, assessore regionale, consigliere regionale, presidente di provincia, assessore provinciale, consigliere provinciale, e componente di Consiglio di Amministrazione di società pubbliche partecipate.

Non si può ricoprire la carica di componente del Comitato di Direzione per più di tre mandati consecutivi. La carica di componente del Comitato di Direzione è incompatibile con quella di: Sindaco comunale, assessore comunale, presidente di regione, assessore regionale, consigliere regionale, presidente di provincia, assessore provinciale e componente di Consiglio di Amministrazione di società pubbliche partecipate.

La carica di consigliere del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di presidente di regione e assessore regionale, presidente di provincia e assessore provinciale.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti all'interno dei partiti, sindacati ed altre organizzazioni politiche per quanto concerne il livello regionale riferiti al Presidente, Vice Presidente, Direttore e Comitato di Direzione.

Si considerano, inoltre, in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il sacrificio degli interessi associativi.

Chiunque si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Direzione sui punti sui quali sia in conflitto di interesse.

### **Art. 27 Relazioni associative con Legambiente nazionale**

Legambiente Lombardia aderisce a Legambiente nazionale di cui è socia. Tale adesione assicura la possibilità di utilizzare il logo di Legambiente (Cigno con la scritta LEGAMBIENTE) e di rappresentare l'associazione a

livello regionale. Con tale adesione, che viene rinnovata ogni anno in base a quanto stabilito dallo Statuto di Legambiente nazionale, Legambiente Lombardia si impegna a rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionale in materia di relazioni associative, conservazione del patrimonio, partecipazione democratica dei soci. Legambiente Lombardia inoltre condivide i valori associativi, le pratiche di lavoro territoriale, la solidarietà sociale e gli obiettivi di politica ambientale.

Legambiente Lombardia ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statutari di Legambiente nazionale, di cui è base associativa territoriale.

Legambiente nazionale ha il compito di verificare il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione, e a seguito di un richiamo formale infruttuoso, su proposta motivata della Segreteria di Legambiente nazionale, il Presidente di Legambiente Lombardia convoca l'Assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni per discutere e prendere provvedimenti per porre rimedio alla violazione dei principi statutari, delle norme vigenti e delle conseguenti deliberazioni dell'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale. Qualora l'Assemblea dei soci circoli di Legambiente Lombardia non dovesse deliberare provvedimenti conformi a quanto stabilito dall'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale quest'ultima potrà adottare ogni opportuno provvedimento e ritirare in ultima istanza l'affiliazione.

#### **Art. 28 Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo e ai lavoratori**

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione previsti dal presente statuto ed a coloro che prestino lavoro per l'associazione si applicano le disposizioni, nei limiti previsti dall'art. 8 comma a) del Codice del Terzo Settore e secondo le previsioni dell'art. 16 del medesimo codice.

#### **Art. 29 Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di associati, privati, enti pubblici specificatamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e da altre contribuzioni supplementari dei soci circoli, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni dei soci circoli, e con i proventi delle attività associative.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione delle attività fra i soci circoli collaboratori, dipendenti, componenti gli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- attività di raccolta fondi, ai sensi e nel rispetto del Codice del Terzo Settore;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici.

L'Associazione non risponde per le obbligazioni contratte dai soci-circoli della stessa, i quali sono dotati di propria e piena autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare.

#### **Art. 30 Esercizio sociale e Bilancio**

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea regionale dei soci circoli approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno. Il bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017 (attualmente di 220.000,00 euro). In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio d'esercizio per

competenza, che sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il bilancio consuntivo viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea regionale dei soci per l'approvazione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea regionale dei soci convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Nei casi degli artt. 13 e 14 Codice del Terzo Settore, si applicano le disposizioni ivi previste.

## **GARANZIE E SCIOGLIMENTO**

### **Art. 31 Organo di Controllo**

L'Assemblea dei soci circoli, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Organo di Controllo contabile, anche monocratico; qualora l'Assemblea dei soci deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi sono scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e sue modifiche ed integrazioni. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 32 Revisore Legale dei conti**

L'Assemblea dei soci circoli, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il Revisore Legale può coincidere con l'Organo di Controllo qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto registro dei revisori legali. Il Revisore Legale dei conti dura in carica 4 (quattro) esercizi e può essere rieletto. Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore Legale dei conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività del Revisore Legale dei conti deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

#### **Art. 33 Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio di Legambiente Lombardia sono deliberati dall'Assemblea dei soci circolo, convocata in forma straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci circoli.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota associativa.

#### **Art. 34 Fonti normative**

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente prevista nel Codice del Terzo settore e successive modificazioni e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

#### **Art. 35 Norme transitorie**

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Le clausole previste nel presente statuto non compatibili con il Decreto legislativo 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 dello stesso decreto.

Milano, 18 (diciotto) maggio 2019 (duemiladiciannove).